

2019

CONVENZIONE TRA L'EDUCANDATO STATALE "COLLEGIO UCCELLIS" E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Educandato Statale Collegio Uccellis con sede in Udine -via Giovanni da Udine, 20 codice fiscale 94075880305 d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dalla dott.ssa Anna-Maria Zilli nata a Udine (UD) il 12/02/1961, codice fiscale ZLLNMR61B52L483R in qualità di Dirigente Scolastico;

E

La Società Friulana di Archeologia Onlus (C.F. 94027520306), con sede in Via Micesio, 2 - Torre di Porta Villalta - Udine, rappresentata dal Sig. Feliciano Della Mora, in qualità di Presidente pro tempore, nato a Pasian di Prato (Ud), il 20/12/1940

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, come modificato dalla L 30 dicembre 2018, n. 145 Articolo 1 comma 784, i percorsi di alternanza scuola lavoro, ridenominati "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento", sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il Decreto Ministeriale 3 novembre 2017 n° 195 ha definito la "Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza", recepita nella presente convenzione e nei progetti formativi collegati;
- le Linee guida nazionali "Costruiamo insieme l'Alternanza Scuola - Lavoro" e il documento "Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola" pubblicata dal MIUR 8 ottobre 2015 forniscono indicazioni metodologiche e strumenti utili alla realizzazione dei percorsi di ASL;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche in merito a salute e sicurezza;
- ai sensi del Protocollo d'Intesa percorsi in alternanza scuola - lavoro del 17 maggio 2006 sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG, la Regione Autonoma FVG e altri enti e organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia i percorsi di ASL rappresenta una metodologia di apprendimento in grado di rispondere ai bisogni formativi e alle diverse esigenze cognitive degli studenti, al fine di favorirne l'orientamento e l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a partire da esperienze concrete, realizzate a contatto con le realtà produttive

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La Società Friulana di Archeologia Onlus, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la sede studenti in Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - PCTO su proposta dell'Educandato Statale Collegio Uccellis, di seguito indicata anche come "Istituzione scolastica".

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. I docenti tutor interni svolgono le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;

- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) Nel caso sia momentaneamente impossibilitato a recarsi presso la sede in cui svolge il tirocinio, deve informare il tutor aziendale e il tutor scolastico prima dell'inizio dell'attività.
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- e) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- f) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20 e s.m.i..

Art. 5

- 1. L'Istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività PCTO;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)
 - f) far rispettare la durata giornaliera non superiore alle 8 ore e la durata settimanale non superiore alle 40 ore. Sede di svolgimento delle attività e durata saranno definiti nel progetto formativo.

Art. 7

Per il trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza, le Parti si impegnano a conformarsi:

- ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") a partire dal giorno della sua piena applicazione;
- al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) relativi all'altra Parte, nonché i dati personali di propri dipendenti/collaboratori/docenti/tutor/studenti, coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza

dei propri dipendenti / collaboratori / docenti / tutor / studenti, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un opportuno livello di sicurezza in relazione al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate, cartacee e/o digitali.

1. Il Soggetto promotore acconsente che il Soggetto ospitante tratti i dati personali degli studenti per la finalità di esecuzione di una serie di progetti di alternanza scuola lavoro così come previsto dalla normativa vigente, in particolare la legge 107/2015 relativamente all'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro stesso, e garantito e consentito altresì dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (vedasi Vademecum "La scuola a prova di privacy" anno 2016, consultabile al sito dell'Autorità medesima). Per tale motivo le Parti si danno atto che nell'esecuzione della presente Convenzione il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante svolgono il ruolo di titolari autonomi del trattamento, in conformità con quanto previsto dagli artt. 4, 24, 26-29, 37-39 e 82 del GDPR.
2. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nell'ambito di esecuzione della presente Convenzione e ai termini della Convenzione stessa e tale obbligo di riservatezza rimarrà valido durante la vigenza della Convenzione e per 5 anni dopo la scadenza/risoluzione della Convenzione.


Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e sarà rinnovata tacitamente fino a disdetta di una delle parti.
2. È possibile l'interruzione anticipata dell'attività di tirocinio per iniziativa dell'Istituto (anche eventualmente su richiesta dell'allievo) o del soggetto ospitante, se giustificata da valide ragioni. Il soggetto ospitante dovrà dare tempestiva comunicazione dell'interruzione anticipata al soggetto promotore attraverso il tutor scolastico. È pure ammessa la proroga dell'attività di tirocinio, previo accordo tra le parti e comunque entro i limiti temporali di cui alla normativa vigente.

Udine, 21.09.2019

Educandato Statale Collegio Uccellis
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Anna Maria Zilli



Società Friulana di Archeologia Onlus
IL PRESIDENTE
Feliciano Della Mora

SOCIETÀ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA
TORRE DI PORTA VILLALTA
Via Micesio, 2 - 33100 UDINE